



CITTA DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE

CIRCOLARE N.

Torino,

Ai Vice Direttori Generali
Ai Direttori di Divisione e Servizi Centrali
Ai Direttori di Circoscrizione

Oggetto: - Art.22 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999;
- Art. 22 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000;
- Verbale di accordo del 21 novembre 2002;
Prestazioni lavorative svolte in turnazione - Riduzione di orario a 35 ore settimanali - Applicazione.

- Visto l'art. 22 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999;
- vista la norma di rinvio di cui al titolo V del Contratto Integrativo Aziendale del 3 aprile 2000 che differiva a successiva contrattazione alcune discipline contrattuali tra cui "l'orario di lavoro";
- visto il verbale di accordo sottoscritto tra la delegazione trattante di parte pubblica le Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie in data 21 novembre 2002;
si rappresentano alle Direzioni e ai Servizi le seguenti disposizioni conformi alle succitate norme contrattuali e all'accordo stipulato in merito tra le parti.

Per immediato riferimento, si richiamano le norme contrattuali di cui all'art. 22 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 e all'art. 22 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 che recitano:

- Art. 22 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999:
1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all'ampliamento dei servizi all'utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
 2. I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'art. 20 del D. Lgs. 29/93, verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali situazioni di scostamento.

3. La articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui all'art. 4.
4. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.

- Art. 22 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000:

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
 - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
 - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
 - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).
6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

Pertanto:

1) Riduzione orario a 35 ore

In applicazione dell'art. 22 del CCNL dell'1.4.1999 e dell'accordo sottoscritto tra la delegazione trattante di parte pubblica le Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie in data 21 novembre 2002, a far data dal 1 gennaio 2003, la riduzione di orario a 35 ore si applica esclusivamente al personale dipendente che opera in strutture organizzative articolate in più turni;

sono esclusi dalla riduzione coloro che seppur incardinati nelle stesse non siano personalmente adibiti ai suddetti regimi di orario.

Per il personale insegnante, stante l'orario delle prestazioni lavorative svolte, non sussistono le condizioni per una ulteriore riduzione di orario.

Per il personale scolastico non insegnante non si applica la riduzione oraria a 35 ore e la maggior prestazione oraria effettuata, potrà essere recuperata nei periodi festivi natalizi e pasquali

2) Compensi per la prestazione

Presupposti fondamentali per l'erogazione del compenso sono:

- a) Orario di servizio giornaliero della struttura operativa di almeno 10 ore;
- b) Effettiva rotazione del personale nelle prestabilite articolazioni giornaliere;

Il personale che presta servizio in turnazione non usufruisce della flessibilità;

L'orario d'inizio delle diverse turnazioni deve differire di almeno 2 ore;

Relativamente al personale che opera nelle strutture scolastiche la differenziazione è di 1 ora e 30 minuti.

Il minimo di prestazione alternata a turno per aver diritto all'indennità è di 10 gg. (5+5) o 12 gg. (6+6) a seconda dell'articolazione oraria settimanale.

3) Cadenze della prestazione

- a) Il periodo mensile da considerare è quello che va dal 21 al 20 del mese successivo, seguendo così la cadenza per la rilevazione delle prestazioni straordinarie; la contabilità di ogni mese si esaurisce all'interno dello stesso, significando con ciò, che eventuali giorni di turnazione non effettuati, rispetto al minimo richiesto, non possono essere compensati con eventuali maggiori turnazioni nel mese successivo;
- b) Nell'ambito dell'articolazione dei turni di lavoro, la prima giornata di riposo sarà considerata "giorno feriale non lavorativo" mentre la seconda giornata sarà considerata "giorno di riposo settimanale". Nella settimana con tre riposi, i primi due saranno entrambi considerati "giorni feriali non lavorativi" ed il terzo come "giorno di riposo settimanale".
- c) Ove la prestazione lavorativa, a seguito dell'ordinaria articolazione per turni, cada in giornata festiva infrasettimanale, il compenso, ai sensi dell'art. 22, c. 5, del CCNL del 14.9.2000, consiste nell'erogazione dell'indennità per turno festivo o festivo notturno.

Le strutture, in sede di programmazione dei turni, si assicurano che al personale che presta servizio in turnazione siano garantiti gli stessi riposi per festività infrasettimanali che, nell'arco dell'anno in corso, spettano al personale in servizio ordinario a seconda della tipologia di orario settimanale (5 gg. su 7 e 6 gg. su 7). Trattandosi di indennità correlata all'effettivo svolgimento del servizio ne consegue che tutte le assenze, a qualunque titolo motivate, non danno titolo all'erogazione del compenso. Si rammenta altresì che i competenti uffici dovranno inserire negli appositi "tabulati per la rilevazione delle maggiorazioni", cartacei o informatici, le quantità orarie conseguenti ai giorni di prestazione rese in turno, distinte per tipologia, feriale, feriale notturna o festiva, notturna festiva.

4) Tipologie di turno

Stante la difficoltà di assicurare il rispetto del principio dell'effettiva rotazione, l'indennità spettante sarà determinata tenendo conto del rapporto quantitativo tra

presenze nel turno prioritario (turno che nel quale risultano, a consuntivo, le maggiori presenze) e presenze nel turno minoritario (turno nel quale risultano minori presenze) secondo i seguenti criteri:

a) Alternanza su due turni

- 1.a Se i giorni di presenza nel turno prioritario (A) ed i giorni del secondo turno minoritario (B) sono in pari numero ovvero la differenza tra questi è minore o uguale a 2, l'indennità compete per il numero di giorni di lavoro complessivi:

Es. turni	A (gg)	B (gg)	Giorni da computare
	10	10	20
	10	8	18

- 2.a Se la differenza tra i giorni di presenza nel turno prioritario (A) ed i giorni del secondo turno è maggiore di 2, l'indennità compete per il doppio del numero di giorni del turno minore:

Es. turni	A (gg)	B (gg)	Giorni da computare
	10	7	14
	11	5	10

b) Alternanza su tre o più turni

- 1.b Se la differenza tra i giorni di presenza nel turno prioritario (A) e la somma degli altri (B+C+D) è minore di 2, uguale a zero o negativa, l'indennità compete per il numero di giorni totale:

Es. turni	A (gg)	B (gg)	C (gg)	D (gg)	Giorni da computare
	7	7	6	1	21
	11	8	1	1	21
	10	6	2	2	20

- 2.b Se la differenza tra i giorni di presenza nel turno prioritario (A) e la somma degli altri (B+C+D) è maggiore di 2, l'indennità compete per il doppio della somma dei giorni dei turni minori:

Es. turni	A (gg)	B (gg)	C (gg)	D (gg)	Giorni da computare
	11	7		1	16
	13	4	3	2	18

Nei casi in cui i giorni da computare sono il doppio del turno minoritario, per la determinazione del compenso si raddoppiano le maggiorazioni spettanti per le prestazioni rese nei singoli giorni di turno minoritario.

5) Non sono pertanto da considerarsi prestazioni svolte in turnazione:

- a) Le prestazioni rese da un dipendente a copertura di un solo turno in una struttura operativa che eroga servizi articolati su più turni (Es. un dipendente a part-time a 6 ore giornaliera che opta per un'articolazione oraria fissa a copertura di un solo turno);
- b) Le prestazioni che presuppongono una rotazione concordata tra dipendenti che usufruiscono della flessibilità oraria.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL PERIODO PREGRESSO

a) Al personale scolastico della Divisione Servizi Educativi che abbia effettuato servizi in turnazione, a sanatoria delle prestazioni rese, compete:

- a. 1 € 775 annui lordi per il 2001 e per il 2002 per il personale docente;
- a. 2 € 620 annui lordi per il 2001 e per il 2002 per il personale scolastico non docente (già operatori, esecutori, collaboratori educativi scolastici);
- a. 3 al personale docente stante l'orario delle prestazioni lavorative svolte non si applica una ulteriore riduzione di orario;
- a. 4 al personale non docente di cui al punto a. 2, a compenso delle maggiori prestazioni rese, sono attribuite 85 ore, complessive nei due anni, di recupero da usufruirsi, nell'arco del biennio 2003 - 2004, possibilmente nei periodi di chiusura delle scuole, fatte salve le esigenze per il buon funzionamento delle stesse e da erogarsi proporzionalmente alle presenze secondo lo schema seguente:

Tab. 1
Insegnanti e Educatori (cat. C)

Giorni presenza annua	Euro
Da 171 a 226	775
Da 116 a 170	582
Da 61 a 115	388
Da 0 a 60	0

Tab. 2
Assistenti Educativi (cat. B)
(già operatori, esecutori, coll. Ed. scolastici)

Giorni presenza annua	Euro
Da 171 a 226	620
Da 116 a 170	465
Da 61 a 115	310
Da 0 a 60	0

Tab. 3
Recupero forfettario in ore
Assistenti Educativi (cat. B)
(già operatori, esecutori, coll. Ed. scolastici)

Giorni presenza media nei due anni	Ore
Da 171 a 226	85
Da 116 a 170	64
Da 61 a 115	43
Da 10 a 60	10
Da 0 a 10	0

b) Al restante personale in forza ad altre Divisioni/Servizi Centrali che abbia effettuato servizi in turnazione ma che abbia percepito la relativa indennità a sanatoria delle maggiori prestazioni rese compete un importo forfettario lordo di € 300 e 45 ore, complessive per i due anni, da recuperarsi nel biennio 2003 - 2004 fatte salve le esigenze di servizio e da erogarsi proporzionalmente alle presenze secondo lo schema seguente:

Tab. 4
Recupero forfettario in ore e in Euro
Per altre figure professionali

Giorni presenza media nei due anni	Euro	Ore
Da 171 a 226	300	45
Da 116 a 170	225	34
Da 61 a 115	150	23
Da 10 a 60	0	10
Da 0 a 10	0	0

Analogamente a quanto già concordato con la Divisione Servizi Educativi, ciascuna Divisione /Servizio centrale, dovrà trasmettere al Servizio scrivente (tel. 4423055), l'elenco nominativo degli aventi diritto redatto su documento cartaceo e su floppy disk (file formato Excel) così strutturato:

Numero caratteristico	Data nascita	Cognome	Nome	Importo
-----------------------	--------------	---------	------	---------

Per il personale con rapporto di lavoro part – time con articolazione orizzontale l'importo corrispondente alle presenze rilevate va proporzionato al numero di ore settimanali.

IL DIRETTORE
GENERALE
Cesare VACIAGO

IL DIRETTORE
CENTRALE RISORSE UMANE
Fausto SORBA